

REGOLAMENTO PROFESSORI A CONTRATTO

SENATO ACCADEMICO	10.3.1998; 17.3.1999; 9.6.1999; 8.2.2000; 19.04.2005; 16.5.2006; 17.07.2007.
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	19.5.1998; 31.3.1999; 23.6.1999; 23.2.2000; 27.04.2005; 25.5.2006; 25.07.2007.
DECRETO RETTORALE	402/AG dd. 22.4.1999; 665/AG dd. 13.7.1999; 226/AG dd.20.3.2000; 1044/2005 dd.25.05.2005; 1451/2005 dd.12.08.2005; 957/2006 dd. 7.6.2006; 1301/2007 dd.6.08.2007; 1450/2007 dd. 13.09.2007
UFFICIO COMPETENTE	Rip. Docenti non di ruolo

Data ultimo aggiornamento: 13.09.2007

a cura del Servizio Affari generali e rapporti con il SSN

Art. 1

Per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, l'Università, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, può stipulare contratti di diritto privato di lavoro autonomo con studiosi od esperti anche di cittadinanza straniera di comprovata qualificazione professionale e scientifica per il conferimento:

a) di insegnamenti ufficiali nei corsi di laurea e di diploma, nelle scuole di specializzazione e nei corsi di perfezionamento, che non sia stato possibile conferire a professori di ruolo, ricercatori e categorie equiparate o per i quali si renda particolarmente opportuno, in relazione ai loro specifici contenuti formativi, l'apporto di competenze esterne all'Università. Il ricorso alla stipula di contratti per insegnamenti ufficiali obbligatori è consentito solo nelle ipotesi di effettiva necessità;

b) di corsi integrativi di insegnamenti ufficiali nei corsi di laurea e di diploma, nelle scuole di specializzazione e nei corsi di perfezionamento;

c) di attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali nei corsi di laurea e di diploma, nelle scuole di specializzazione e nei corsi di perfezionamento.

I contratti hanno durata massima di un anno accademico e sono rinnovabili con lo stesso soggetto, previa valutazione positiva delle attività didattiche svolte dal docente, da parte della Facoltà e del rispettivo Comitato per la didattica, per non più di sei anni accademici consecutivi.

I contratti non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria statali.

Art. 2

Non è possibile la stipula di contratti con chi si trovi in una delle seguenti situazioni di incompatibilità:

- chi abbia già stipulato presso l'Università di Trieste, ai sensi del presente regolamento, contratti per le attività didattiche di cui all'art. 1 per sette anni accademici consecutivi, salvo i casi regolati dal comma 3 dell'art.1. Ai fini di tale limite non vengono considerati i contratti per attività didattiche stipulati ai sensi della previgente normativa.

- chi sia dipendente da Università italiana;

- chi ricopra uno dei mandati, cariche o uffici di cui all'art. 13 del D.P.R. 382/80 e successive modificazioni;

- chi sia cessato per volontarie dimissioni dal servizio presso l'Università di Trieste con diritto a pensione anticipata di anzianità;

- chi sia cessato per volontarie dimissioni dal servizio presso una delle Amministrazioni di cui all' art.1, comma 2, del D. L.vo 3.2.1993 n° 29, con diritto a pensione anticipata di anzianità ed abbia avuto rapporti di lavoro o impiego con l'Università di Trieste nei cinque anni precedenti a quello di cessazione dal servizio;

- chi fruisca di una borsa di studio erogata dall'Università di Trieste per la frequenza di corsi di perfezionamento e di scuole di specializzazione, per attività di ricerca postdottorato e per il perfezionamento all'estero attinente allo stesso insegnamento o ad insegnamenti affini a quello da conferire per contratto.

Art. 3

Con le seguenti categorie la stipula di contratti è possibile alle condizioni rispettivamente indicate:

- cittadini stranieri, purché in regola con le vigenti disposizioni in materia di permesso di soggiorno.

- dipendenti dello Stato e di Enti pubblici, a condizione che siano stati autorizzati alla stipula dall'Amministrazione di appartenenza.

- appartenenti ad Enti con i quali l'Università ha in atto una convenzione ai sensi dell'art. 27 del DPR 382/80, a condizione che l'Ente conceda il nulla-osta e che l'attività didattica sia svolta al di fuori dell'orario di servizio. L'attività svolta nell'ambito dell'orario di servizio è senza oneri per l'Università.

- titolari di assegni per collaborazione ad attività di ricerca presso l'Università di Trieste ai sensi dell'art.51, comma 6, della legge 30.12.1997 n.449, a condizione che l'attività didattica sia svolta al di fuori dell'impegno quale assegnista e previo parere favorevole della Facoltà di afferenza e del Senato accademico;

- iscritti presso l'Università di Trieste ad un corso di dottorato di ricerca, a condizione che l'attività didattica sia a carattere sussidiario, integrativo o tecnico-pratico, sia svolta al di fuori degli impegni del corso di dottorato e non comprometta l'attività di formazione alla ricerca.

Art.4

Per le varie tipologie di contratti sono fissati i seguenti criteri generali retributivi:

- Contratti per corsi ufficiali nei corsi di Laurea, nei corsi di diploma, nei corsi di perfezionamento e nelle scuole di specializzazione:

il compenso sarà determinato dalle singole Facoltà.

- Contratti per attività didattiche integrative o tecnico-pratiche nei corsi di Laurea e di Diploma, nei corsi di perfezionamento e nelle Scuole di specializzazione non mediche:

il compenso sarà commisurato all'impegno didattico richiesto, tenuto conto della provenienza dell'esperto, secondo i seguenti criteri, prevedendo un compenso maggiore per chi proviene da località più distanti:

1) esperti residenti a Trieste o provenienti da località della Regione Friuli-Venezia Giulia prossime a Trieste ovvero residenti a Gorizia o Pordenone e destinati alle medesime sedi decentrate

2) esperti provenienti da località della Regione Friuli-Venezia Giulia distanti da Trieste o da località estere vicine, nonché esperti destinati alle sedi di Gorizia e Pordenone e non residenti in tali località

3) esperti provenienti da località esterne alla Regione Friuli-Venezia Giulia (estero compreso).

- Contratti per attività didattiche integrative o tecnico-pratiche nelle Scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia:

l'importo verrà commisurato dalla Facoltà in base all'impegno didattico richiesto.

Art.5

I contratti possono essere stipulati dal Rettore o con delega rettorale dal Preside di Facoltà, secondo il seguente iter procedurale:

a) stipula del Rettore:

1) Emissione da parte del Preside, previa delibera del Consiglio di Facoltà adottata nel rispetto dei limiti del budget assegnato, di apposito bando di selezione -da esporre agli albi della Facoltà e della Sezione personale docente- contenente l'indicazione delle attività didattiche da conferire per contratto, delle modalità e dei termini di presentazione delle domande e dei titoli da parte dei candidati;

2) Valutazione comparativa dei candidati sulla base dei titoli presentati da parte del Consiglio di Facoltà o di una Commissione da esso incaricata;

3) Designazione da parte del Consiglio della Facoltà del candidato prescelto;

4) Acquisizione da parte dell'Amministrazione - tramite le Facoltà - delle dichiarazioni del docente designato, di cui ai moduli allegati al presente regolamento, e conseguente verifica dell'assenza di cause di incompatibilità di cui all'art. 2;

5) Proposta del Rettore al docente designato di conferimento dell'incarico didattico, previa verifica, nei casi di cui all'art. 3, della sussistenza delle condizioni previste. Nel caso di docente straniero: comunicazione del conferimento all'ufficio stranieri della questura competente entro 48 ore;

- 6) Invio all'Amministrazione da parte dell'interessato, dell'accettazione nonché della documentazione fiscale utile al pagamento del compenso previsto;
- 7) Invio da parte del Rettore di copia dell'accettazione all'ufficio stranieri della Questura competente;
- 8) Corresponsione al docente, a 60 giorni dalla stipula del contratto, a titolo di anticipo, del 40% del compenso previsto a contratto;
- 9) Dichiarazione del Preside all'Amministrazione, alla fine del corso di lezioni, che il docente ha regolarmente svolto il corso conferito (previo controllo dall'apposito registro);
- 10) Corresponsione al docente, a titolo di saldo, a 60 giorni dall'arrivo all'amministrazione centrale della dichiarazione di regolare svolgimento del corso da parte del Preside, del rimanente 60% del compenso previsto a contratto, salvo recupero, in caso di adempimento parziale della prestazione prevista, di una somma da determinarsi proporzionalmente alla prestazione non eseguita.

b) stipula del Preside su delega del Rettore:

- 1) Emissione da parte del Preside, previa delibera del Consiglio di Facoltà adottata nel rispetto dei limiti del budget assegnato, di apposito bando di selezione - da esporre agli albi della Facoltà e della Sezione personale docente - contenente l'indicazione delle attività didattiche da conferire per contratto, delle modalità e dei termini di presentazione delle domande e dei titoli da parte dei candidati;
- 2) Valutazione comparativa dei candidati sulla base dei titoli presentati da parte del Consiglio di Facoltà o di una Commissione da esso incaricata;
- 3) Designazione da parte del Consiglio della Facoltà del candidato prescelto;
- 4) Acquisizione da parte del Preside delle dichiarazioni del docente designato di cui ai moduli allegati al presente regolamento e conseguente verifica dell'assenza di cause di incompatibilità di cui all'art. 2;
- 5) Proposta al docente designato di conferimento dell'incarico didattico da parte del Preside su delega rettorale, previa verifica, nei casi di cui all'art. 3, della sussistenza delle condizioni previste. Nel caso di docente straniero: comunicazione del conferimento all'ufficio stranieri della questura competente entro 48 ore;
- 6) Invio alla Facoltà da parte dell'interessato, dell'accettazione nonché della documentazione fiscale utile al pagamento del compenso previsto;
- 7) Trasmissione da parte del Preside all'Amministrazione di copia degli atti sub 5) e 6) e all'ufficio stranieri della Questura competente di copia dell'accettazione;
- 8) Corresponsione al docente, a 60 giorni dalla stipula del contratto, a titolo di anticipo, del 40% del compenso previsto a contratto;
- 9) Dichiarazione del Preside all'Amministrazione, alla fine del corso di lezioni, che il docente ha regolarmente svolto il corso conferito (previo controllo dall'apposito registro) e autorizzazione a procedere al pagamento del saldo;
- 10) Corresponsione al docente, a titolo di saldo, a 60 giorni dall'arrivo all'amministrazione centrale della dichiarazione di regolare svolgimento del corso da parte del Preside, del rimanente 60% del compenso previsto a contratto, salvo recupero, in caso di adempimento parziale della prestazione prevista, di una somma da determinarsi proporzionalmente alla prestazione non eseguita.

Ai fini del conferimento dei corsi integrativi di cui all'art. 1 lettera b e delle attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico di cui all'art. 1 lettera c, le Facoltà, laddove, per esigenze di necessità e urgenza, non si sia potuto procedere alla tempestiva emissione del previsto bando, possono designare direttamente il docente proposto per la stipula del contratto.

Art. 6

I professori a contratto titolari di insegnamento ufficiale partecipano, con voto consultivo, ai Consigli della Facoltà, del Corso di studio, della Scuola di specializzazione e del Corso di perfezionamento cui afferisce l'insegnamento di titolarità. La partecipazione è regolata dalle "Linee Guida di Facoltà" tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 21.5.1998 n.242 "i professori a contratto non partecipano alle deliberazioni degli organi accademici relative ai posti di ruolo e alla stipula dei contratti di insegnamento di cui al presente regolamento".

Art. 7

Il presente regolamento entra in vigore con l'anno accademico 1999-2000.

Dalla entrata in vigore, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 21.5.1998 n. 242, s'intendono non applicabili le norme citate nello stesso articolo.

E' fatta salva la possibilità da parte dei Consigli di Facoltà di attribuire, senza oneri per l'Università, funzioni di professore a contratto ad esperti appartenenti ad Enti con i quali siano state stipulate convenzioni ai sensi dell'art.27 del D.P.R. 11.7.1980 n.382.